



*Consiglio regionale della Calabria*

***Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.***

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

La presente proposta di legge, recante “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)” è volta a modificare il comma 1 dell’art 23 della legge regionale oggetto di modifica e a interpretare in maniera più chiara le parole “immobili extragricoli” di cui agli articoli 23 e 28 della medesima norma.

L’intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- **ART. 1** L’art 1 modifica il comma 1 dell’art 23 (dedicato ai contributi consortili di bonifica), della legge regionale n.11 del 2003, aggiungendovi le parole volte a specificare che deve trattarsi di un beneficio “diretto e specifico”, di un vantaggio “diretto e specifico”, e che il “pagamento di un contributo consortile” è “commisurato al beneficio ricevuto”.
- **ART. 2** L’art. 2 interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell’art 28 della legge regionale n.11/2003, evidenziando che le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono agli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali.
- **ART.3** L’art.3 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale.
- **ART. 4** L’art.4, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

**RELAZIONE FINANZIARIA**  
*Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*

**(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)**

	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia C</b>	<b>Carattere temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
<b>Art.1</b>	L'art 1 modifica il comma 1 dell'art 23 (dedicato ai contributi consortili di bonifica), della legge regionale n.11 del 2003, aggiungendovi le parole volte a specificare che deve trattarsi di un beneficio "diretto e specifico", di un vantaggio "diretto e specifico", e che il "pagamento di un contributo consortile" è "commisurato al beneficio ricevuto". .			0
<b>Art.2</b>	Interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell'art 28 della legge regionale n.11/2003, evidenziando che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono agli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali			
<b>Art.3</b>	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale;			0
<b>Art.4</b>	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Art. 1  
(Modifica all'articolo 23 della l.r.11/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è così modificato:
  - a) dopo le parole “che traggono un beneficio” sono inserite le seguenti parole: “diretto e specifico”;
  - b) dopo le parole “pagamento di un contributo consortile” sono inserite le seguenti parole: “commisurato al beneficio ricevuto”;
  - c) dopo le parole “deve intendersi il vantaggio” sono inserite le seguenti parole: “diretto e specifico”.

Art.2  
(Interpretazione autentica articoli 23 e 28 della l.r. 11/2003)

1. All'articolo 23, comma 1 e all'articolo 28, comma 1, della l.r. 11/2003, le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono agli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali.

Art. 3  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Il Consigliere  
F.to Pasqualina Straface

